



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra
AREA EDILIZIA PRIVATA E SUAP

N. 48 DEL REGISTRO DELLE ORDINANZE COMUNALI

Oggetto: ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO E CONTESTUALE IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DALL'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA E IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

^^^^^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la relazione edilizia del Comando di Polizia Municipale di Tortoli del **17/04/2015** con **prot. 9104** con la quale è stato accertato che i signori **CONCONI PIETRINO**, nato a Nulvi il 11/02/1944, C.F.: CNCPRN44B11F977T, e **CUGUSI ROSA** nata a Gavoi il 05/12/1946, C.F.: CNCPRN44B11F977T, residenti a Tortoli in Via Atene n. 11, hanno eseguito i seguenti lavori edilizi in difformità dall'Autorizzazione Edilizia n. 16 del 22/12/2014, nell'area cortilizia dell'immobile sito in Via Deffenu, in un lotto di terreno distinto catastalmente al foglio 5 mappali 830, 517 e 831:

- realizzazione del muro della recinzione prospiciente la via Deffenu avente un'altezza di circa mt. 1 anziché un'altezza di cm. 45, prevista dall'Autorizzazione Edilizia n. 16/2004;
- realizzazione di un muro in blocchetti di cemento avente un'altezza di circa mt. 2 per una lunghezza di circa mt. 7 in aderenza al passaggio accesso libero preesistente nel lotto mappale n. 832 dei sigg. Murgia e Deiana. La costruzione del muro impedisce di fatto il libero accesso previsto come condizione nel rilascio dell'Autorizzazione Edilizia n. 16 del 22/12/2014.

CONSIDERATO che le opere sono state realizzate in difformità dell'**AUTORIZZAZIONE EDILIZIA** n. 16 del 22/12/2014 e sono sprovviste di **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, in quanto la zona interessata dall'opera in questione risulta soggetta a vincolo paesaggistico; **DATO ATTO** che l'art. 9 della L.R. 8/2015 ha sostituito integralmente l'art. 15 della L.R. 23/85 (interventi di edilizia libera), e al comma g) ha previsto che i muri di cinta e le cancellate rientrino tra gli interventi di edilizia libera, per i quali si rende necessario l'invio preliminare della comunicazione di inizio lavori; il mancato invio della comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 50000. **DATO ATTO** che non risulta pervenuta alcuna comunicazione di avvio lavori in relazione alle opere di che trattasi;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. **10819** del **07/05/2015**;

CONSIDERATO che nel termine stabilito non sono state depositare eventuali memorie scritte e documenti;

PRESO atto che il costruttore è: **SCONOSCIUTO**;

PRESO ATTO, ancora, che il Direttore dei lavori è: **SCONOSCIUTO**;

EVIDENZIATO che sotto il profilo paesaggistico, non è stata presentata alcuna richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi del comma 4 dell'art. 167 del D.Lgs 42/2004, e pertanto si rende necessario procedere all'ingiunzione dell'ordinanza di remissione in pristino, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo;

PRESO ATTO, inoltre, che si può procedere alla rimessa in pristino dei luoghi senza pregiudizio alcuno per opere realizzate lecitamente;

VISTO l'art. 15 della L.R. 23/1985;

VISTI gli artt. 146 e 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON I POTERI CONFERITIGLI DALLA LEGGE

ORDINA

Ai signori **CONCONI PIETRINO** e **CUGUSI ROSA**, sopra generalizzati, e nella loro qualità di proprietari, la rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi, a loro cura e spese, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di notifica della presente ordinanza ai sensi dell'art. 167 comma 2 del D.Lgs. 42/2004.

Contestualmente

INGIUNGE

agli stessi signori, sopra generalizzati, ai sensi dell'art. 15 comma 5) della L.R. 23/1985, il pagamento di **euro 516,00** a titolo di sanzione amministrativa per mancata comunicazione dell'avvio dei lavori.

Detta somma (inviando in originale la ricevuta di avvenuto versamento allo scrivente ufficio) dovrà essere corrisposta entro e non oltre il termine 60 giorni dalla notifica della presente, con le seguenti modalità:

- versamento sul Conto Corrente Bancario presso la Banca Unicredit Spa Agenzia di Tortolì, Codice IBAN IT39 K 02008 85391 000102870340,

oppure

- conto corrente postale n.12697082 intestato al "Comune di Tortolì - proventi e sanzioni edificabilità dei suoli" - Servizio di Tesoreria,

indicando come causale : "sanzione pecuniaria ex art. 15, comma 5, della L.R. 23/1985 – Ordinanza n. 48/2015"

Si avverte che, nell'ipotesi d'inutile decorrenza del termine imposto, si procederà alla riscossione coattiva dell'importo dovuto.

DISPONE

che copia della presente ordinanza, munita degli estremi di notifica, venga trasmessa:

1. al sig. Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Lanusei;
2. Al Servizio Governo del territorio e tutela paesaggistica per le Province di Nuoro e Ogliastra - Nuoro;
3. al Comando stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Tortolì;
4. all'Agenzia delle Entrate di Lanusei;
5. al Commissariato di Tortolì della Polizia di Stato;
6. alla Stazione dei Carabinieri
7. al Comando della Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Novembre 1971, n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

Dalla residenza municipale, lì 9 luglio 2015

ss

IL RESPONSABILE DELL'AREA

f. to Dott. Ing. Mauro Cerina